

Oggetto: APERTURE DOMENICALI – MODIFICA ORDINANZA GENERALE PROT. N. 1864 DEL 27.07.2000 DISCIPLINANTE GLI ORARI DEI NEGOZI DI VENDITA AL DETTAGLIO E ALTRE ATTIVITA’.

## IL SINDACO

- Visto il Decreto Legislativo 31.3.1998 n.114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.4, c.4 della legge 15.3.1997 n.59”;
- Vista la disciplina contenuta nel titolo IV “Orari di vendita” del suddetto decreto legislativo che regola l’orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi che svolgono attività di vendita al dettaglio;
- Visto in particolare l’art.12 c.1 del D.Lgs. 114/1998 che testualmente dispone “Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo di cui all’art. 11 c.4”;
- Visto l’art.16 e l’art.16 bis della Legge Regionale 5 luglio 1999 n.14 a seguito delle modifiche introdotte dalla LR 6/2007;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2164 del 27.12.2007;
- Preso atto delle modifiche normative intervenute in questi anni in materia di aperture domenicali e delle scelte effettuate al riguardo dalle amministrazioni comunali delle principali città della regione;
- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 272 del 15.11.2010 recante: “Faenza Città D’Arte – Indirizzi in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita” che delinea nuovi indirizzi in materia di orari che devono caratterizzare il territorio comunale;
- Dato atto del tentativo di concertazione effettuato dal Comune di Faenza in ordine al fatto che Faenza possa essere classificata come “città d’arte” in tutto il territorio e per l’intero periodo annuale, e considerato che trascorsi tre mesi dall’avvio delle concertazione può prescindere dalla stessa ai sensi dell’art. 16 c.2 della LR 14/1999;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1266 del 5.09.2011 che individua Faenza come città d’arte in tutto il territorio comunale e per l’intero periodo annuale;
- Sentito il parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
- Premesso che il presente atto mira a dare soltanto una prima attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1266 del 5.09.2011 che individua Faenza come città d’arte in tutto il territorio comunale e per l’intero periodo annuale, modificando la vigente Ordinanza Generale degli orari n. 1864 del 27.07.2000 in modo da consentire la facoltà di apertura domenicale degli esercizi commerciali;
- Con riserva di adottare, previo sviluppo di un’apposita istruttoria, una nuova Ordinanza generale degli orari degli esercizi commerciali con l’individuazione di eventuali deroghe all’obbligo di chiusura nelle festività religiose e civili individuate nella delibera della Giunta Regionale n. 2164 del 27.12.2007 e in conformità agli sviluppi del DL 138/2011;

- A parziale modifica e integrazione dell'Ordinanza generale degli orari prot.n.1864 del 27.07.2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare in sostituzione dell'ordinanza prot. 3932 del 14.12.2009 che aveva dettato disposizioni particolari per le aperture domenicali e festive;
- Visto l'art.50 c.7 del D.Lgs. n.267/2000;

## **O R D I N A**

### **TITOLO I**

#### **NEGOZI ED ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO**

Il punto 1.6 Faenza città d'arte dell'Ordinanza generale prot. n.1864 del 27.07.2000 è abrogato e sostituito nel seguente modo:

##### **"1.6 Faenza città d'arte**

**Essendo Faenza riconosciuta come "città d'arte" per l'intero territorio comunale e per l'intero periodo annuale, gli esercizi di vendita al dettaglio determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono non osservare la chiusura domenicale dell'esercizio e quella festiva nelle giornate dell'8 dicembre e 6 gennaio.**

**Le facoltà di apertura per tutti gli esercizi commerciali nelle restanti giornate festive civili e religiose saranno determinate con appositi atti, fatte salve le deroghe già previste per le attività di cui al punto 1.5 della presente Ordinanza.**

**Le restanti disposizioni di cui all'ordinanza n.1864 del 27.07.2000 incompatibili o superate dalla presente modifica sono abrogate".**

Gli effetti del presente atto decorrono dal 1.10.2011.

Dalla Residenza Municipale, 16 SET. 2011

IL SINDACO

